3.1. SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUGLI AIUTI DESTINATI AL PRIMO ACQUISTO DI UN PESCHERECCIO

*Questo modulo deve essere utilizzato dagli Stati membri per la notifica degli aiuti destinati al primo acquisto di un peschereccio, come descritto nella parte II, capitolo 3, sezione 3.1, degli orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura[[1]](#footnote-1) ("gli orientamenti").*

1. Confermare che la misura prevede che i pescherecci dell'Unione cui è stato concesso un aiuto non siano trasferiti né reimmatricolati al di fuori dell'Unione per almeno cinque anni dal pagamento finale dell'aiuto:

Sì  No

1.1. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.

……………………………………………………………………………….

2. Confermare a chi possono essere concessi gli aiuti nell'ambito della misura:

(a)  una persona fisica di età non superiore a 40 anni alla data di presentazione della domanda di aiuto, che abbia lavorato come pescatore per almeno cinque anni o che abbia acquisito una qualifica adeguata

(b)  persone giuridiche interamente di proprietà di una o più persone fisiche che soddisfano ciascuna le condizioni di cui alla lettera (a)

(c)  in caso di primo acquisto collettivo di un peschereccio, più persone fisiche che soddisfano ciascuna le condizioni di cui alla lettera (a)

(d)  in caso di acquisizione della proprietà parziale di un peschereccio, una persona fisica che soddisfa le condizioni di cui alla lettera (a) e che si ritiene disponga dei diritti di controllo su tale peschereccio attraverso la proprietà di almeno il 33 % del peschereccio o delle quote nel peschereccio o una persona giuridica che soddisfa le condizioni di cui alla lettera (b) e che si ritiene disponga di diritti di controllo su tale peschereccio attraverso la proprietà di almeno il 33 % del peschereccio o delle quote nel peschereccio.

2.1. Indicare le disposizioni della base giuridica che rimandano alla casella selezionata in risposta alla domanda .

………………………………………………………………………………….

3. A norma del punto (245), lettera (a) degli orientamenti, i pescherecci devono appartenere a un segmento di flotta per il quale l'ultima relazione sulla capacità di pesca, di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[[2]](#footnote-2), ha dimostrato un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento (la "relazione nazionale"). A norma del punto (226) degli orientamenti, la procedura e le condizioni di cui alla parte II, capitolo 2, sezione 2.2, punti da (225) a (227), si applicano ai fini del punto (245), lettera (a). In tale contesto, rispondere alle domande indicate di seguito.

*Se la misura riguarda la pesca nelle acque interne, non è necessario rispondere alle domande da 3.1 a 3.2.6.1*

3.1. Quando è stata stilata l'ultima relazione nazionale prima della data di concessione degli aiuti?

…………………………………………………………………………………….

3.1.1. Fornire il link dell'ultima relazione nazionale o allegarla alla notifica.

……………………………………………………………………………………….

3.2. Confermare che, affinché siano concessi tutti gli aiuti, sono rispettate le condizioni indicate di seguito:

3.2.1. La relazione nazionale è stata presentata entro il 31 maggio dell'anno N[[3]](#footnote-3)?

Sì  No

3.2.2. Confermare che la relazione nazionale presentata nell'anno N e, in particolare, la valutazione dell'equilibrio contenuta nella stessa, è stata elaborata sulla base degli indicatori biologici, economici e di utilizzo del peschereccio definiti negli orientamenti comuni[[4]](#footnote-4) di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013:

Sì  No

Si fa presente che l'aiuto non può essere concesso se la relazione nazionale e, in particolare, la valutazione dell'equilibrio contenuta nella stessa, non è stata elaborata sulla base degli indicatori biologici, economici e di utilizzo del peschereccio definiti negli orientamenti comuni di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

3.2.3. La relazione nazionale presentata nell'anno N dimostra la presenza di un equilibrio tra capacità di pesca e possibilità di pesca nel segmento di flotta cui il nuovo peschereccio apparterrà?

Sì  No

3.2.4. Spiegare in che modo si è tenuto conto della relazione nazionale nell'elaborazione della misura e come è raggiunto l'equilibrio.

……………………………………………………………………………………….

3.2.5. Confermare che la Commissione non ha messo in discussione entro il 31 marzo dell'anno N+1:

(a)  la conclusione della relazione nazionale presentata nell'anno N

(b)  la valutazione dell'equilibrio contenuta nella relazione nazionale presentata nell'anno N.

3.2.6. Confermare che la misura prevede che gli aiuti possano essere concessi sulla base della relazione nazionale presentata nell'anno N solo fino al 31 dicembre dell'anno N+1, ossia l'anno successivo a quello di presentazione della relazione:

Sì  No

3.2.6.1. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.

…………………………………………………………………………………

4. Confermare che la misura prevede che i pescherecci siano attrezzati per le attività di pesca e non abbiano una lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri:

Sì  No

4.1. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.

………………………………………………………………………………….

5. Confermare che la misura prevede che gli aiuti possano essere concessi esclusivamente a favore di pescherecci registrati nel registro della flotta dell'Unione per almeno i tre anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di aiuto, nel caso dei piccoli pescherecci costieri, e per almeno cinque anni civili nel caso di altri tipi di peschereccio:

Sì  No

5.1. Se la misura riguarda la pesca nelle acque interne, confermare che la misura prevede che gli aiuti possano essere concessi esclusivamente a favore di pescherecci entrati in servizio, a norma del diritto nazionale, da almeno i tre anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di aiuto, nel caso dei piccoli pescherecci costieri, e per almeno cinque anni civili nel caso di altri tipi di peschereccio:

Sì  No

5.2. In caso di risposta affermativa alla domanda 5 o alla domanda 5.1, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.

…………………………………………………………………………………….

6. Confermare che la misura prevede che gli aiuti possano essere concessi esclusivamente a favore di pescherecci registrati nel registro della flotta dell'Unione per un massimo di 30 anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda:

Sì  No

6.1. Se la misura riguarda la pesca nelle acque interne, confermare che la misura prevede che gli aiuti possano essere concessi esclusivamente a favore di pescherecci entrati in servizio, a norma del diritto nazionale, non più di 30 anni civili prima dell'anno di presentazione della domanda:

Sì  No

6.2. In caso di risposta affermativa alla domanda 6 o alla domanda 6.1, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.

………………………………………………………………………………….

7. Confermare che i costi ammissibili comprendono soltanto i costi diretti e indiretti relativi al primo acquisto di un peschereccio:

Sì  No

7.1. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.

………………………………………………………………………………….

7.2. Fornire una descrizione dettagliata dei costi ammissibili nell'ambito della misura.

………………………………………………………………………………….

8. Confermare che la misura prevede che l'intensità massima di aiuto non superi il 40 % dei costi ammissibili:

Sì  No

8.1. Indicare le intensità massime di aiuto applicabili nell'ambito della misura.

………………………………………………………………………………….

8.2. Indicare le disposizioni della base giuridica che stabiliscono le intensità massime di aiuto della misura.

………………………………………………………………………………….

ALTRE INFORMAZIONI

9. Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura a norma di questa sezione degli orientamenti.

…………………………………………………………………………………….

1. GU C 107 del 23.3.2023, pag. 1. [↑](#footnote-ref-1)
2. Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22). [↑](#footnote-ref-2)
3. Fare riferimento ai punti (225) e (226) degli orientamenti che descrivono le sequenze della relazione nazionale dell'anno N e l'azione della Commissione entro il 31 marzo dell'anno N+1. [↑](#footnote-ref-3)
4. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Orientamenti per l'analisi dell'equilibrio tra la capacità di pesca e le possibilità di pesca, conformemente all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca" (COM(2014) 545 final). [↑](#footnote-ref-4)